

- della possibilità di effettuare le vendite sottocosto decorsi almeno **10 giorni** dalla data di protocollazione presso il Comune della presente comunicazione;
- della possibilità di effettuare solo **3 volte nel corso dell'anno** le vendite sottocosto;
- che una ulteriore vendita sottocosto non può essere effettuata se non è decorso almeno un periodo pari a **20 giorni** (salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno);
- dei casi di ammissibilità previste dall'art. 2 del DPR 218/2001:

“1. E' comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:

- a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;*
- b) dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;*
- c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;*
- d) dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;*
- e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonche' di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.*

2. E' altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

3. Le vendite sottocosto di cui al presente articolo non sono soggette alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4.

- degli obblighi di informazione al consumatore previsti dall'art. 3 del DPR 218/2001:

“1. Fermo quanto disposto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998, ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto previste dal presente decreto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonche' delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e);*
- b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.*

2. In caso di impossibilità a rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al comma 1, lettera a), e' immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione.

3. Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992, le comunicazioni di cui al comma 1, nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto”.

- delle sanzioni previste dall'art. 5 del DPR 218/2001:

“1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998, le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

2. Chiunque effettua vendite sottocosto al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

3. Ai sensi del predetto articolo 22, comma 2, in caso di particolare gravita' o di recidiva puo' essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si e' proceduto al pagamento in misura ridotta.

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di aver effettuato nel corso dell'anno n. _____ vendite sottocosto;
- che l'ultima vendita sottocosto è stata effettuata in data _____;

Data _____

FIRMA _____

ATTENZIONE:

Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza, occorre allegare, all'istanza medesima, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

I DATI IN NOSTRO POSSESSO VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DELLA L. 675/96.

N.B. Le INFORMAZIONI GENERALI allegate al presente modulo, ne costituiscono parte integrante e pertanto vanno consultate unitamente al modulo stesso.